



TRIBUNALE DI MONZA

Sezione terza civile

Fallimenti

58 / 13 C.F

Il Tribunale di Monza – Sezione Terza Civile - riunito nella Camera di Consiglio del giorno **21 ottobre 2014** nelle persone di:

<b>dott.ssa Alida PALUCHOWSKI</b>	<b>Presidente</b>
<b>dott. Mirko BURATTI</b>	<b>Giudice relatore</b>
<b>dott. G.B. NARDECCHIA</b>	<b>Giudice</b>

vista l'istanza depositata in cancelleria in data 21 giugno 2013 per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'articolo 160 della legge 16 marzo 1942 n.267, così come modificato dall'articolo 2 della legge di conversione n.80 del 2005,

da

██████████, in liquidazione (██████████), con sede in ██████████, ██████████, difesa dall'avv. Gianpaolo Di Pietto, nel domicilio eletto in Milano, via San Vittore n.20,

esaminati gli atti ed i documenti prodotti, sentiti l'istante ed il suo difensore, il Pubblico Ministero ed il Commissario, premesso che:

in data 21 giugno 2013, ██████████, in liquidazione, aveva proposto domanda per l'ammissione dell'impresa alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentazione della proposta del piano e della documentazione, ai sensi dell'articolo 161, 6° comma, L.F. □

in data 12 luglio 2013 era stato nominato il Commissario giudiziale provvisorio, dr.ssa Stefania Aletto;

in data 17 settembre 2013, la società aveva depositato richiesta di concessione di proroga del termine dilatorio di 90 giorni assegnato per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, 2° e 3° comma, L.F., ed aveva provveduto ad ottemperare all'obbligo di informativa disposto dal Tribunale;

con decreto in data 24 settembre 2013, il Tribunale aveva concesso la proroga richiesta di trentasei giorni;

in data 24 ottobre 2013, ██████████, in liquidazione, aveva sciolto la riserva e proposto la domanda di concordato definitiva;

con decreto del giorno 12 novembre 2013, era stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo, designato il Giudice delegato e nominato il Commissario, confermato nella persona della dott.ssa Stefania Aletto, fissando la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 20 febbraio 2014.

Il piano, a contenuto sostanzialmente liquidatorio, ipotizzava di adempiere integralmente alle obbligazioni prededucibili e privilegiate ed in parte a quelle chirografarie, suddivise in 5 classi (Fornitori, Banche garantite, Banche ed Erario declassati, Professionisti ed Artigiani per Iva e spese Postergati), con percentuali da 0% al 12%: esso si basava sulla ristrutturazione dell'indebitamento, mediante cessione integrale dell'attivo societario (in un arco temporale di anni), costituito principalmente dal patrimonio immobiliare (18 unità immobiliari, 21 box e 4 terreni), per i quali era stato ipotizzato un abbattimento prudenziale del 35% rispetto al valore commerciale.

In considerazione del fatto che gli immobili sono gravati da ipoteche a garanzia dei finanziamenti ottenuti e che il presumibile valore di realizzo, stimato in base alle perizie, risultava inferiore al valore del mutuo residuo, la parte del credito assistito da privilegio speciale che non trova copertura nei beni era stata declassata al chirografo.

La proposta prevedeva, inoltre, il pagamento integrale dell'IVA, conformemente al dettato normativo, e l'apporto di finanza esterna (€ 360.000) per il soddisfacimento del ceto chirografario.

Al fine di dare certezza all'attivo concordatario, era previsto l'obbligo del socio, geom. ██████████, condizionato all'omologa del concordato, di acquistare le unità immobiliari rimaste invendute alla data del 31 dicembre 2016 fino a concorrenza della somma di € 713.000.

Con la relazione ex art. 172 L.F. il Commissario aveva espresso il suo parere negativo alla suddetta proposta, evidenziando la carenza di garanzie.

Nel corso della procedura sono state offerte garanzie parziali, è stata costituita una nuova classe (Banche munite di privilegio speciale declassate) con previsione di pagamento nella percentuale del 1%.

Nel parere integrativo, il Commissario aveva confermato il parere negativo, dal momento che le garanzie promesse sarebbero state poste a disposizione solo dopo l'omologa del concordato preventivo.

In data 8 luglio 2014 si teneva l'adunanza dei creditori. All'esito della votazione non veniva raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli richiesta dalla legge e, pertanto, si prolungavano le formalità relative nei venti giorni successivi.

Allo scadere di tale termine si riscontrava che vi erano voti favorevoli per crediti ammessi con riferimento alla maggioranza delle classi (5 su 6).

In particolare, risultava che vi erano voti favorevoli per crediti ammessi pari ad un ammontare complessivo di Euro 5.796.554 su Euro 7.424.477, in quanto avevano votato a favore della proposta di concordato un numero di creditori pari al 78,08% e 5 delle 6 classi, con la conseguenza che erano state raggiunte le maggioranze di cui agli artt. 177 e 178 L.F..

Con decreto in data 4 settembre 2014, il Tribunale fissava quale udienza per la comparizione della Società debitrice e del Commissario giudiziale ai fini del giudizio di omologa la data del giorno 21 ottobre 2014, disponendo che il provvedimento venisse affisso all'albo del Tribunale.

Nel parere motivato finale, ex art. 180, 2° comma, L.F., il Commissario ha confermato il proprio parere sfavorevole, evidenziando che non era stata ancora depositata la garanzia fideiussoria, il valore rettificato dal Commissario dell'attivo concordatario, essendo stato rinvenuto un box, è € 5.001.062.

Equitalia Nord s.p.a. e l'Agenzia delle Entrate hanno proposto opposizione contestando il trattamento riservato ai crediti privilegiati dell'Erario per la parte declassata al chirografo che prevede una percentuale di pagamento (5%) inferiore rispetto alla migliore classe chirografaria (12% con l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

OL.MA s.r.l. si è costituita evidenziando che la proposta di pagamento formulata per la suddetta categoria di crediti erariali rappresenta la migliore soluzione possibile per tali crediti dal momento che l'attivo concordatario derivante dalla liquidazione dei beni, al netto di quanto spettante ai creditori muniti di privilegio speciale, non consente il pagamento integrale neppure dei crediti privilegiati, mentre i creditori chirografari vengono soddisfatti mediante l'apporto di finanza esterna che non soggiace alla regola di cui all'art. 160, 2° comma, L.F.. Ha, quindi, insistito per l'omologa.

In proposito, va osservato che quando il pagamento dei creditori chirografari viene garantito attraverso la messa a disposizione di finanza esterna sospensivamente condizionata all'omologa del concordato non opera il vincolo del rispetto dell'ordine naturale dei privilegi in quanto l'apporto non entra a far parte del patrimonio del debitore, rendendosi disponibile solo nella fase successiva alla definitiva omologazione dell'accordo concorsuale ed essendo specificamente sottoposto al vincolo di destinazione alla realizzazione della liquidazione.

Le opposizioni vanno, quindi, respinte.

All'udienza del 21 ottobre 2014, la Società ha esibito la fideiussione bancaria a prima richiesta ottenuta fino a concorrenza dell'importo di € 513.000.

Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'omologa.

Ciò premesso, va osservato che il controllo del tribunale in sede di omologa deve ritenersi limitato, sotto il profilo formale, al vaglio della sussistenza delle maggioranze di legge ed al persistere delle condizioni di ammissibilità che devono permanere per tutta la durata della procedura.

In particolare, va considerato che tra le condizioni soggettive ed oggettive della domanda appare preminente l'esistenza di un piano formale di ristrutturazione del debito e/o di soddisfazione del credito che deve essere anche fattibile, in base al combinato disposto dell'articolo 160 e dell'articolo 161 L.F. (la cui lettura è sul punto di inscindibile) e che, in relazione ai controlli che la legge consente al commissario durante tutta la procedura, tale condizione deve persistere per tutta la sua durata soprattutto nel caso di omologa di concordato in cui non sia avvenuta la suddivisione in classi, posto che il controllo è reso evidente e necessario proprio dall'obbligo legale imposto anche in tal caso, al commissario di riferire al tribunale il suo parere motivato ed aggiornato dieci giorni prima dell'udienza di comparizione in camera di consiglio.

Si consideri che tale interpretazione trae le proprie giustificazioni giuridiche dalla necessità di cui vi è nel giudizio di omologa di tutelare anche i creditori che non votano e che non si reputa possano opporsi, come quelli privilegiati.

Ne consegue che una proposta di concordato che contempli una previsione di soddisfacimento dei crediti del tenore di quella formulata in questa sede, di cui sia stata riscontrata, al vaglio operato dal Commissario, la veridicità dei dati e delle altre informazioni sulle quali è stata fondata



amente e correttamente informati e della quale non siano ravvisabili ragioni di incerta o di dubbio (come tali non sanabili neppure mediante la prestazione del consenso dei creditori), va ritenuta una proposta che ha mantenuto attuali le condizioni imprescindibili per la sua ammissibilità, in quanto l'attivo concordatario, nella previsione confermata segnalata ai creditori dal Commissario nella sua relazione, risulta in grado di garantire il pagamento dei privilegiati nei limiti dell'attivo disponibile ed il soddisfacimento parziale, ma non irrisorio, dei creditori chirografari.

Pertanto, considerando che il Commissario aveva formulato, nell'ambito del parere aggiornato, proprio giudizio negativo di fattibilità del piano ipotizzato dalla società debitrice principalmente per la carenza delle garanzie offerte, sussistono, nell'attualità, le condizioni di ammissibilità del concordato della proposta ed i creditori hanno espresso sulla stessa un considerevole assenso cosicché si deve ritenere che la suddetta proposta mantiene inalterato e valido il contenuto patto sul quale il consenso stesso si è realizzato.

I tempi della liquidazione sono stimati in 3 anni dall'omologa.

Ai sensi dell'articolo 180, penultimo comma, del nuovo testo L.F., le somme da corrispondere ai creditori eventualmente irreperibili dovranno essere versate, a cura del liquidatore e sotto il controllo del Commissario, su conto corrente bancario intestato alla procedura presso una delle banche aderenti alla convenzione con il Tribunale di Monza, affinché in caso di omessa richiesta di attribuzione entro cinque anni le somme indicate possano essere accreditate allo Stato.

A norma dell'art. 182 L.F., trattandosi di concordato per cessione di beni, deve essere nominato il comitato dei creditori.


Si ritiene che l'attività conseguente alla liquidazione ed agli adempimenti gestionali debba essere svolta, così come indicato, sia pure sotto la vigilanza del Commissario giudiziale, dal professionista indicato dalla Società, rag. Massimiliano Ripamonti, che si è reso disponibile a svolgere il compito senza compenso, come confermato all'udienza del 21 ottobre 2014, e che è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per la nomina quale curatore fallimentare.

Non può essere autorizzata, invece, la cessione delle unità immobiliari oggetto dell'istanza depositata da [redacted] in data 15 ottobre 2014 dal momento che la soluzione prospettata, che prevede l'esclusione dei suddetti beni dalla dote concordataria e la loro sostituzione con il ricavato generato dalla cessione al netto del debito verso le banche mutuarie (che verrebbero soddisfatte anticipatamente), non rispetta lo schema legale di cui all'art. 107 L.F. (con particolare riferimento alla necessaria adozione di procedure competitive ed adeguate forme di pubblicità), al quale dovrà attenersi il liquidatore per la vendita dei beni, e quello della distribuzione del ricavato mediante piani di riparto.

Applicato, dunque, l'articolo 180 L.F., al termine del giudizio di omologazione,

il Tribunale

- rigetta le opposizioni proposte da Equitalia Nord s.p.a. ed Agenzia delle Entrate;
- condanna Equitalia Nord s.p.a. e l'Agenzia delle Entrate a rimborsare ad [redacted] le spese della fase di opposizione che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per competenze, oltre 15% per rimborso spese generali, I.V.A. e contributo c.p.a.;
- rigetta l'istanza depositata da [redacted] in data 15 ottobre 2014 per l'autorizzazione a compiere atti straordinari;
- omologa il concordato di [redacted];
- nomina liquidatore il rag. Massimiliano Ripamonti; CF: RPTM51169R17B729
- nomina il comitato dei creditori come segue: CON STUDIO IN ARCORE VIA CASATI.
  1. [redacted];
  2. [redacted];
  3. [redacted];
- stabilisce, inoltre, che:
  1. le attività di liquidazione, da espletare secondo lo schema legale di cui all'art. 107 L.F., e gli adempimenti gestionali previsti nel piano vengano condotti dal liquidatore giudiziale, rag. Massimiliano Ripamonti, sotto la vigilanza del Commissario;
  2. ogni atto di cessione diverso da quelli di cui all'art. 182, 4° comma, L.F. e, comunque, ogni altro atto di straordinaria amministrazione, nonché le transazioni sarà compiuto mediante ricorso a procedure competitive e trasparenti, acquisendo il parere preventivo del Commissario e del Comitato dei creditori e depositando, poi, l'atto presso la Cancelleria Fallimenti del Tribunale; in caso di dissenso da parte del Commissario o del Comitato dei creditori, la decisione dovrà essere rimessa al Giudice delegato;



vente contenuti analoghi a quelli dell'art. 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, L.F. al Commissario ed al Giudice delegato, provvedendo, poi, al deposito di apposito documento, unitamente alle eventuali osservazioni, da inserire nel fascicolo del concordato ai fini della necessaria trasparenza dell'attività. La relazione dovrà comprendere anche la previsione delle attività di rilievo da compiere e la stima dei ricavi realizzabili nel semestre seguente, nonché ogni altra informazione che possa incidere sull'attuazione del piano concordatario. In ogni caso, la Società dovrà fornire al Commissario ogni informazione da quest'ultimo ritenuta utile sull'andamento della gestione economica, finanziaria e contabile, corredata della relativa documentazione a supporto. Altra copia della relazione dovrà essere comunicata a mezzo di posta elettronica certificata al Commissario Giudiziale, il quale dovrà procedere alla comunicazione via PEC ai creditori tutti, a norma dell'art. 171, secondo comma, L.F.;

4. il Liquidatore dovrà provvedere a redigere, secondo necessità, piani di riparto per il pagamento dei creditori in collaborazione e sotto la sorveglianza del Commissario;
5. al termine della procedura, il Liquidatore dovrà predisporre il rendiconto della gestione, corredato del parere del Commissario e del Comitato dei creditori, provvedendo al deposito della relativa relazione e degli allegati nel fascicolo della procedura.

Si avverte che alla presente procedura trova applicazione la nuova disciplina di cui alla L. n.221/2012 (Decreto Sviluppo *bis*).


Si comunichi alla società concordataria ed al Commissario giudiziale.

Si provveda alla pubblicazione ed affissione ai sensi dell'articolo 17 L.F..

Monza, 21 ottobre 2014.

IL  
L

IL GIUDICE RELATORE  
dott. Mirko Buratti



IL PRESIDENTE  
dr.ssa Alida Paluchowski

Paluchowski  
.IT